

OGGETTO: MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IRAP PREVISTA DALL'ART. 77, COMMI DA 6 OCTIES A 6 TER DECIES, DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10.

FINALITÀ

L'art. 6, comma 1, lett. d), della l.r. 10 agosto 2017, n. 22, ha introdotto all'art. 77 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, i commi da 6 *octies* a 6 *ter decies*, con la finalità di favorire il rilancio produttivo contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro.

Ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione *de qua* non si applica agli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8.

Si forniscono, di seguito, i chiarimenti su modalità, termini di applicazione conseguenti alle disposizioni agevolative previste all'art. 77, i commi da 6 *octies* a 6 *ter decies*, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

AMBITO TEMPORALE

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 77, commi da 6 *octies* a 6 *ter decies*, introdotti dall'art. 6 della l.r. n. 10 agosto 2017, n. 22, è valida per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i due periodi d'imposta successivi e continuativi.

A tal fine il possesso dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, deve essere conservato per tutto il periodo dell'agevolazione, la carenza di uno solo di essi determina la decadenza automatica dal beneficio in questione a partire dal periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento. Resta salvo quanto previsto dal comma 6 duodecies, dell'art. 77, della l.r. n. 10/2003.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 446/97, il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

DESTINATARI DELLA MISURA

Per quanto disciplinato dall'art. 77, commi da 6 *octies* a 6 *undecies*, della l.r. n. 10/2003, risultano beneficiarie dell'azzeramento dell'aliquota IRAP le imprese che possiedano i seguenti requisiti:

1. siano costituite tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
2. esercitino **alternativamente** attività:
 - a) commerciali di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
 - b) artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana

nel Registro delle imprese (ad esempio: sono ammesse pasticcerie, gelaterie, panifici ma non possono beneficiare dell'agevolazione le attività artigianali di servizi);

3. svolgano le attività di cui al punto 2 nei centri storici, come delineati dai rispettivi strumenti urbanistici:
 - a) dei comuni capoluogo
 - b) dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la fase sperimentale dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018;
4. abbiano sede legale od operativa nel territorio della Lombardia.

Riguardo al punto 1, quale data di costituzione dell'impresa, in assenza di atto costitutivo, fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale. Non sono, comunque, ammesse al beneficio le attività per le quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.

L'agevolazione regionale spetta limitatamente all'imponibile determinato ai fini IRAP per le sedi di attività localizzate in Lombardia nei comuni individuati al punto 3.

Il comma 6 *duodecies* del richiamato art. 77, precisa che, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2017, data di entrata in vigore della l.r. n. 22/2017, e il 31 dicembre 2018.

Si ribadisce, infine, che secondo quanto disposto dal medesimo comma 6 *duodecies*, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003.

COMUNI NEI QUALI È RICONOSCIUTO IL BENEFICIO

Comuni capoluogo:

Milano
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Monza
Pavia
Sondrio
Varese

Comuni con più di 50.000 abitanti:

Busto Arsizio
Cinisello Balsamo
Gallarate
Legnano
Rho

Sesto San Giovanni
Vigevano

VINCOLI DE MINIMIS

In attuazione dei comma 6 *novies* e 6 *decies*, dell'art. 77, della l.r. n. 10/2003, l'agevolazione fiscale in oggetto si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis*, nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Considerato che, ai fini dei controlli previsti dal citato Regolamento (UE) 2015/1589, l'agevolazione in oggetto, non è subordinata all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ed, inoltre, nello specifico, trattasi di aiuto fiscale avente medesime caratteristiche, conseguentemente, si intende concesso e da registrare nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale viene dichiarato.

Con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 *undecies* della l.r. 10/2003, ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF" – triennio 2017-2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. X/6685 del 9 giugno 2017, e sottoscritta digitalmente in data 21 giugno 2017, secondo quanto stabilito dal DM Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n.115 e, in particolare, agli articoli 10, 11 e 17;

Conseguentemente, per gli aiuti *de minimis*, la riscontrata impossibilità di registrazione dell'agevolazione in parola per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente, determina l'illegittimità della fruizione. A tal fine i soggetti beneficiari devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti, secondo le modalità e i termini definiti dall'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ OPERATIVE

In considerazione delle caratteristiche dell'agevolazione disposta dall'art. 77, comma 6 *undecies*, della l.r. n. 10/2003, in sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno ad evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

La Regione si avvale dell'Agenzia delle Entrate per l'effettuazione di ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell'agevolazione, anche nell'ambito di quanto previsto dalla citata Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia dell'Entrate, "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF" – triennio 2017-2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. X/6685 del 9 giugno 2017, e sottoscritta digitalmente in data 21 giugno 2017.

La richiamata Convenzione prevede all'art. 3 che la Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte e definisce le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di IRAP e add.le regionale all'IRPEF, nei confronti dei contribuenti lombardi nonché definisce i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

- sul Portale dei Tributi regionali, al seguente indirizzo: www.tributi.regione.lombardia.it
- ai seguenti recapiti telefonici:
 - Roberto Ferrari 0267658128
 - Maura Storelli 0267651949
 - Antonella Ancona 0267655871
 - Gabriele Liotta 0267658116
 - Elisa Aversa elisa_aversa@regione.lombardia.it

è, inoltre, possibile inviare quesiti ai seguenti recapiti:

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

DG Sviluppo Economico
UO Commercio, Reti Distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei Consumatori
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO